

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore di Giacomo 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 669-bis c.p.c. e art. 700 c.p.c.

FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO DELL'ABILITAZIONE IN FAVORE DI DOCENTE DIPLOMATO AFAM VECCHIO ORDINAMENTO

Per i ricorrenti:

1. MIELE LUCIO nato a Salerno (Sa) il 02.12.1988 e residente in Baronissi alla Via A. Sabatini n.22, C.F.: MLILCU88T02H703F;
2. MOCERINO ESPOSITO ROBERTO nato a Pollena Trocchia (Na) il 18.12.1978 e residente in Marigliano (Na) alla Via Vittorio Veneto n. 68, C.F.: SPSRRT78T18G795F;
3. ROSATO FRANCESCO nato a Benevento (Bn) il 26.11.1980 ed ivi residente alla Via P. Collevaccino n. 34, C.F.: RSTFNC80S26A783R;
4. SQUARCIO NICOLINO nato ad Ariano Irpino (Av) il 31.10.1967 ed ivi residente alla Via Vascavino n.20/b, C.F.: SQRNLN67R31A399G;
5. VIRGILI DOMENICO nato a Napoli il 31.03.1963 ed ivi residente alla Via Quintiliano n. 40, C.F.: VRGDNC63C31F839L;

rappresentati e difesi, come da procura in calce al presente ricorso, dall'avv. Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Salvatore di Giacomo n. 15.

L'avv. Ciro Santonicola dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTI-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Via Armando Diaz, 11, 80134 Napoli NA.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore di Giacomo 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

-RESISTENTI-

NEI CONFRONTI DI

- Tutti i docenti iscritti nella classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II Fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di NAPOLI, valide per gli aa. ss. 2017-2020, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento degli insegnanti ricorrenti nella II fascia delle graduatorie di istituto della provincia di NAPOLI, per le classi concorsuali A-29, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado", A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado, A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado" - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dagli istanti.

-POTENZIALI RESISTENTI-

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Codesti procuratori, preliminarmente, evidenziano come *il ricorrente lamenti un'impropria collocazione nella graduatoria di istituto di terza fascia, anziché nella seconda, in quanto si ritiene abilitato ed idoneo all'insegnamento. Il petitum del presente giudizio è costituito dal un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del valore abilitante del titolo posseduto dal docente ricorrente ed il conseguente diritto al collocamento in seconda fascia delle graduatorie di istituto.*

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore di Giacomo 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Nella specie, la domanda della parte ricorrente verte essenzialmente sulla valutazione circa la valenza abilitante all'insegnamento del titolo accademico da lei posseduto, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

FATTO

I docenti precari senza abilitazione, inseriti nella terza fascia delle graduatorie d' istituto, ricorrono, con procedura di urgenza, per il riconoscimento del valore abilitante del diploma AFAM vecchio ordinamento ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore di Giacomo 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

istituto e della partecipazione al concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16 febbraio 2018 diretto all' accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria (allegato 1).

In data 16 febbraio 2018 è stato pubblicato in G.U. il bando di concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente abilitato delle scuole secondarie di primo o di secondo grado.

Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali i candidati in **possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento** in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado. I suddetti titoli devono essere stati conseguiti entro il 31 maggio 2017.

Per partecipare al concorso i docenti dovranno presentare domanda dal 20 febbraio al 22 marzo 2018.

La presente procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica, senza alcuna selezione. Per la valutazione della prova orale, che non prevede un punteggio minimo, e dei titoli, la commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti.

La Commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito. Tale graduatoria comprende tutti coloro che, avendo proposto istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova orale. I candidati sono inseriti nella predetta graduatoria sulla base del punteggio dei titoli posseduti e della valutazione della prova orale.

I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente e nei limiti dei posti disponibili ad un percorso di formazione, di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali. Superato positivamente il suddetto tirocinio il docente potrà stipulare un contratto a tempo indeterminato.

Alla luce di quanto sopra esposto è evidente l'urgenza di ottenere un pronunciamento in merito alla valenza abilitante del titolo Afam ai fini dell'adesione alla procedura concorsuale semplificata.

L'art. 3 comma 1 del suddetto bando di concorso prevede quale requisito di ammissione il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso conseguito entro il 31 maggio 2017.

A riguardo, in virtù del riconoscimento del titolo Afam quale abilitante, i docenti risultano quindi già abilitati alla data del 31 maggio 2017, in quanto il riconoscimento della valenza abilitante del titolo Afam deve essere retrodatata dal momento del conseguimento.

Va, pertanto, accertato e dichiarato che i ricorrenti, in quanto in possesso di diploma Afam, congiuntamente al diploma di scuola secondaria superiore, sono titolari di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante, dalla data di conseguimento di detti titoli, e che pertanto gli stessi hanno diritto ad essere inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto, ciascun per quanto spettante sulla base della propria condizione soggettiva.

Il diritto sussisteva già al momento del conseguimento del titolo AFAM presso i conservatori di musica congiuntamente alla maturità (vedi sentenza n. 491/2017 – Tribunale di Avellino).



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore di Giacomo 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Sulla base di tali circostanze gli scriventi legali si sono determinati a richiedere un provvedimento d'urgenza al fine di riconoscere il valore abilitante dei diplomi AFAM vecchio ordinamento in possesso del ricorrente, prima dell'inizio della selezione concorsuale, poter tutelare i propri interessi ad accedere ad una procedura diretta al riconoscimento del ruolo da conseguenze pregiudizievoli ed irreparabili.

Di seguito si procede ad argomentare in fatto in merito al valore abilitante del diploma AFAM vecchio ordinamento.

Aderiscono al presente atto docenti che insegnano o possono insegnare educazione musicale e strumento musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di I e di II grado e risultano in possesso **del diploma accademico di conservatorio**, rilasciato dalle istituzioni oggi definite "di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)", equipollente al **diploma accademico di II livello**, purché congiunto al diploma della scuola secondaria di secondo grado.

Precisamente, gli istanti sono in possesso di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori ed istituti musicali pareggiati.

La legge di stabilità n. 228/2012, all'art 1, comma 107 dispone che: "i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 (Diplomi AFAM), al termine dei percorsi formativi del previgente orientamento (vecchio ordinamento), conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma della scuola secondaria di secondo grado, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello".

In sostanza gli aspiranti abilitati, muniti, in primo luogo, di un diploma rilasciato dalla scuola secondaria superiore congiuntamente al possesso del titolo accademico artistico, musicale e coreutico, hanno ottenuto, a seguito dell'emanazione della legge di stabilità 24/12/2012 n. 228 (vedasi, in particolare, l'art. 1 comma 107), l'equipollenza del titolo in suo possesso al Diploma accademico di secondo livello; quest'ultimo costituisce attestato idoneo a certificare una formazione superiore, di livello universitario avanzato, classificato quale titolo di secondo ciclo, comportante l'attribuzione di almeno 120 crediti formativi per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali adeguate. Quanto descritto risulta ampiamente documentato dal D.P.R. 8 Luglio 2005, n. 212: in particolare, è ricavabile dalla lettura dell'art. 3 del Decreto Presidenziale, in combinato disposto con il QTI (Quadro dei titoli italiani realizzato ed ultimato dai tecnici del M.I.U.R. e dai membri del Gruppo italiano degli Esperti di Bologna, nell'ottobre del 2010, parte integrante del Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell'istruzione superiore).

I ricorsisti risultano in possesso dei diplomi accademici, rilasciati dalle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), oltre ai diplomi di maturità, nello specifico (allegati n. 2):



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore di Giacomo 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

1. MIELE LUCIO ha conseguito il diploma in strumenti a percussioni presso il Conservatorio di Musica “G. Martucci” con sede a Salerno nell’ a.s. 2011/2012 ed il diploma di maturità;
2. ESPOSITO MOCERINO ROBERTO ha conseguito il diploma accademico di secondo livello in composizione presso il Conservatorio di Musica “MARTUCCI” con sede a Salerno nell’ a.s. 2013/2014 ed il diploma di maturità
3. ROSATO FRANCESCO ha conseguito il diploma di pianoforte presso il Conservatorio Statale di Musica “CIMAROSA” con sede a Avellino nell’ a.s. 2009/2010, diploma accademico di secondo livello in pianoforte presso il Conservatorio di Musica “CIMAROSA” con sede a Avellino nell’ a.s. 2011/2012 e il diploma di maturità;
4. SQUARCIO NICOLINO ha conseguito il diploma di oboe presso il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” con sede ad Avellino nell’ a.s. 1991/1992, ed il diploma di maturità;
5. VIRGILI DOMENICO ha conseguito il diploma di pianoforte presso il Conservatorio di musica “S. Pietro a Majella” con sede a Napoli nell’ a.s. 1989/1990 e il diploma di maturità.

Di seguito si indicano le Graduatorie di Istituto. valide per gli aa. ss. 2017-2020, ove i ricorrenti risultano inseriti e le Istituzioni Scolastiche presso le quali gli stessi prestano (al momento di deposito del ricorso) o hanno prestato l’ultimo servizio (allegati n. 3):

1. MIELE LUCIO iscritto nelle Graduatorie di Istituto della provincia di Napoli per le classi concorsuali A077, A031 e A032;
2. MOCERINO ESPOSITO ROBERTO iscritto nelle Graduatorie di Istituto della provincia di Napoli per le classi concorsuali A030, A029, A064, A063, AJ55, AJ56 e A053, ha prestato l’ultimo servizio scolastico presso l’Istituto Magistrale Liceo Statale “Margherita di Savoia” di Napoli;
3. ROSATO FRANCESCO iscritto nella Graduatoria di Istituto della provincia di Napoli per le classi concorsuali AJ56, A029, A030, AJ55, A065 e A063;
4. SQUARCIO NICOLINO iscritto nella Graduatoria di Istituto della provincia di Napoli per la classe concorsuale AH56, ha presentato la richiesta di messa a disposizione presso l’istituto Statale “Galilei” di Napoli;
5. VIRGILI DOMENICO iscritto nella Graduatoria di Istituto della provincia di Napoli per le classi concorsuali AJ77, A032 e A059 ed ha prestato l’ultimo servizio presso l’Istituto Scolastico “ U. Boccioni – Palizzi” di Napoli;

Orbene, per una migliore comprensione delle ragioni di illegittimità dei provvedimenti impugnati, che saranno espone in diritto, occorre procedere ad una **breve ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di reclutamento degli insegnanti precari della scuola pubblica, con particolare riferimento alle** vecchie classi di concorso A031 (per la scuola secondaria di secondo grado), A032 ed A077 (per la scuola secondaria di primo grado), confluite, ai sensi del DPR n. 19/2016, rispettivamente, nelle nuove classi di concorso A-29, denominata “musica negli istituti di



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore di Giacomo 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

istruzione secondaria di II grado”; A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado; A-56, denominata “strumento musicale nella scuola secondaria di I grado”.

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con il Decreto Ministeriale 374 del 01 giugno 2017, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ha aggiornato la II e III fascia delle graduatorie di istituto, che sostituiscono quelle vigenti negli anni scolastici 2014-2017 istituite con il Decreto Ministeriale n. 353 del 22 maggio 2014. Le graduatorie di istituto saranno utilizzate per l’attribuzione delle supplenze nel triennio dal 2017 al 2020.

La costituzione di tali graduatorie di circolo e di istituto avviene, in applicazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 374/2017 e del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 131 del 13 giugno 2007. Quanto al funzionamento delle stesse, l’art. 5 del decreto 13 giugno 2007 attribuisce al dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze, il potere di costituire, sulla base delle domande prodotte, apposite graduatorie, in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola; in particolare, per ciascun posto di insegnamento, viene costituita una graduatoria distinta in fasce.

I ricorrenti, giova ribadirlo, sono inseriti, allo stato, nella Terza Fascia delle graduatorie di istituto e sono **in possesso di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto**, come da Decreto Ministeriale n. 353 del 22 maggio 2014, art. 2 lettera C. Allo stesso modo, il D.M. 374/2017, art 2 lettera B, considera il Diploma AFAM ante riforma, **titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto di cui al DPR n. 19/2016**.

Costoro risultano potenzialmente assumibili, con contratti di lavoro a tempo determinato (come da contratto collettivo nazionale del comparto scuola), da tali graduatorie di istituto e di circolo di III fascia, stilate secondo modalità e criteri, dettati dallo stesso MIUR, e dall’art. 7 del Decreto Ministero della Pubblica Istruzione del 13 Giugno 2007, numero 131, disciplinante le modalità con cui i dirigenti scolastici conferiscono le supplenze, utilizzando, appunto, le rispettive graduatorie di circolo e di istituto. Lo stesso, dunque, una volta assunto, acquisisce la formale qualifica di “insegnante”.

Il MIUR, ritenendo l’istante docente privo di una formazione iniziale, lo ha definito inspiegabilmente “non abilitato”.

Ma passiamo, a questo punto, in rassegna le modalità con le quali risulta disciplinata la formazione iniziale dei docenti di materie artistiche, musicali e coreutiche, così complessa e contraddittoria da richiedere un notevole sforzo interpretativo a quanti si apprestino ad insegnare le discipline artistiche.

Il decreto n. 249/2010 ha previsto quali requisiti per l’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (A031-A032), sia il possesso della laurea magistrale, sia l’avvenuto svolgimento di un Tirocinio Formativo Attivo (di seguito TFA). Si tratta di un percorso formativo, preordinato all’insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, attivato dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell’ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore di Giacomo 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

formativo attivo. Tale TFA risulta comprensivo di un esame con valore abilitante (come prevede l'art. 7 D.M. n. 249 del 2010 e tab. 6, facente parte integrante del decreto).

Con riguardo alla classe di concorso A077 si fa riferimento all'art. 9 del DM 249 2010, dedicato esclusivamente alla formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado; in particolare, i relativi percorsi formativi comprendono il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico-A077, nonché lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, disciplinati dall'art. 10 del decreto su richiamato. Tale normativa risulta attuativa dell'art. 2, comma 416 della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, (recante il titolo "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado") secondo cui, a partire dal dicembre 2007, l'accesso ai nuovi percorsi formativi ordinari per gli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo grado avviene tramite procedure concorsuali *a cadenza biennale*.

Prima della soppressione si sono svolti solamente due cicli di TFA: il primo relativo all'anno accademico 2011-2012 (anche se i corsi si sono di fatto svolti nell'anno accademico successivo), il secondo nell'a.a. 2014-2015.

Dal 2018 il TFA sarà sostituito dal percorso di Formazione, Inserimento e Tirocinio (FIT), un nuovo sistema triennale che integrerà il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con un percorso di tirocinio progressivamente retribuito fino all'immissione in ruolo.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente, con proprio decreto, la programmazione degli accessi a tali percorsi formativi. L'esiguo numero complessivo dei posti, annualmente disponibili, per l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali.

L'Art. 15 comma 27 bis del D.M. 249/2010 dispone che i titoli di abilitazione, conseguiti al termine del superamento dei percorsi formativi all'insegnamento (cosiddetti T.F.A.), non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Di conseguenza, l'abilitazione acquisita attribuisce il diritto, esclusivamente, all'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituisce requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.

Pertanto i docenti, inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, che non abbiano superato la selezione di accesso al T.F.A., sulla base della normativa in vigore, non potranno partecipare ai concorsi per titoli ed esami, dovendo confidare soltanto di essere convocati dal Dirigente Scolastico, per il conferimento di un incarico a supplenza, qualora, a seguito di scorrimento, sia stato completamente assorbito l'elenco dei docenti inseriti nella seconda fascia del medesimo istituto scolastico.

Esiste, ancora, la figura dei percorsi abilitanti speciali (P.A.S.), prevista dal decreto n. 81/2013 e finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore di Giacomo 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

secondo grado. A tali percorsi possono partecipare i soli docenti, non di ruolo, sprovvisti di abilitazione, che abbiano maturato, dall'anno scolastico 1999/2000 e fino all'anno scolastico 2011/2012, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale (cfr. art. 15 commi 1 bis e ter del decreto 81/2013). L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali (d'ora in avanti P.A.S.) non prevede il superamento di prove di accesso e la frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici (cfr art. 15 comma 1 quater del decreto n. 81/2013). Il PAS prevede il conseguimento di 41 crediti formativi, la durata è di circa un semestre, ed ai sensi dell'art. 15, comma 27 bis decreto 81/2013, lo stesso conferisce il diritto all'iscrizione nella II fascia delle Graduatorie di istituto.

Con il D.P.R. n. 19 del 16 febbraio 2016, "*regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento*", le vecchie classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A032, educazione musicale nella scuola media ed A077, strumento musicale nella scuola media, sono confluite, rispettivamente nelle nuove classi di concorso A-29 "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado", A-30 "musica nella scuola secondaria di I grado" e A-56, "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado".

Esaurita la ricostruzione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia del reclutamento degli insegnanti del comparto AFAM occorre adesso esporre i motivi in diritto per i quali i provvedimenti impugnati devono considerarsi illegittimi

DIRITTO

1) Sul *fumus boni iuris*.

- 1. EQUIPOLLENZA DEI TITOLI VANTATI DAI RICORRENTI ALL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO - DISCRIMINAZIONE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO ESISTENTE TRA DIPLOMATI AFAM ANTE RIFORMA, ALLO STATO NON ABILITATI ALL'INSEGNAMENTO, PUR SE IN POSSESSO DI UN TITOLO ACCADEMICO DICHIARATO EQUIPOLLENTE AL DIPLOMA ACCADEMICIO DI SECONDO LIVELLO (VERO E PROPRIO TITOLO DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO) RISPETTO AI COLLEGHI DIPLOMATI IN MATURITA' MAGISTRALE, IL CUI ATTESTATO E' STATO NON SOLO DICHIARATO EQUIPOLLENTE ALLA LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, MA ALTRESI' RESO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA**

Come già ampiamente articolato tra le ragioni di fatto, in data 21 Dicembre del 2012, la Camera dei Deputati approvava in via definitiva la legge di stabilità n. 228 del 2012. La stessa all'art. 1, comma



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore di Giacomo 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

107, prevede “I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca”.

La norma, dunque, è chiarissima nell’equiparare il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello.

Alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L. 228/2012 e L. 53/2003), perciò, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello.

In considerazione di tale circostanza, appare irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 374/2017 in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all’abilitazione all’insegnamento – che quindi danno accesso alla II fascia – si rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre rimane del tutto estraneo quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)”.

Conseguenza di tale estraneità è la considerazione di coloro i quali si trovino in possesso di quest’ultimo tipo di diploma tra quegli “aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto” citati dall’art. 2, comma 1, lettera b del D.M. 374/2017, e quindi la loro collocazione di III fascia.

Peraltro, l’art. 4 della L. 508/1999 di riforma del settore artistico musicale, rubricato “validità dei diplomi”, dispone quanto segue: “*I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all’art. 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento e ai corsi di specializzazione*”; proposizione, quest’ultima, che sembrerebbe idonea a considerare i sopracitati diplomi come abilitanti all’insegnamento, a prescindere dalla loro classificazione o equipollenza, poi comunque sancita con i diplomi accademici di secondo livello.

Ciò premesso, il dettato del D.M. 374/2017 sembra comportare una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano sostanziale dalla normativa vigente in materia.

Da tale ricostruzione, consegue che il ricorrente, in quanto in possesso di diplomi AFAM congiuntamente a diplomi a diplomi di scuola secondaria superiore, sia titolare di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante (sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania,



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore di Giacomo 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento, sentenze n. 4206/2017 - n. 4327/2017 Tribunale di Napoli e sentenza n. 558/2017 Tribunale di Catanzaro, sentenza del 09.05.2017 Tribunale di Sassari, sentenza n. 266/2017 n. allegato 5)

La fattispecie in esame è stata già delibata dall'On.le Tar adito in fase collegiale in data 12 luglio 2017 (Tar Lazio Sez. III Bis, Ord. 3562/2017, On.le Pres. Savoia, Cons. Rel. Loria e secondo cui *“Ritenuto che in relazione al titolo posseduto, parte ricorrente possa accedere alla graduatoria richiesta per effetto del valore abilitante acquisito dal diploma conseguito secondo le norme del “vecchio ordinamento”*. Tale detto precedente Collegiale segue la sentenza di merito sempre del Tar Lazio III Bis del 03.05.2017 n. 5166 dello stesso Collegio per il riconoscimento abilitante di tale titolo conseguito con le norme del vecchio ordinamento.

E' pertanto irragionevole, illegittima, viziata da violazione ed eccesso di potere la scelta ministeriale di non considerare, titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento, quello rilasciato ante 1999, ovvero conseguito successivamente ma con le stesse regole, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica comparto AFAM (così, Sentenza Tribunale di Napoli Sez. Lavoro n. 4327/2017, Giudice CATAPANO ERMINIA, il cui ragionamento si richiama e si fa proprio nel presente motivo e secondo cui *“Risulta evidente pertanto che il DM citato valuta quale titolo abilitante la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento di diploma accademico di II livello, cui, in virtù della legge 228/2012 (art. 1, comma 107, cit.) come si è visto, è stato successivamente equiparato il conseguimento (o l'iscrizione a tale data ad un corso di studi a ciò finalizzato) del diploma vecchio ordinamento (ante anno 1999) congiuntamente al possesso di un diploma in scuola secondaria. In altri termini il diploma conseguito al termine del corso di studi svoltosi secondo il previgente ordinamento è per legge equiparato tout court al diploma accademico di secondo livello, che costituisce titolo abilitante all'insegnamento per i diplomati con il nuovo regime, che a tale scopo prevede dei corsi biennali, dopo il triennio. È pertanto irragionevole la scelta ministeriale di non considerare titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento quello rilasciato ante 1999, ovvero conseguito successivamente ma con le stesse regole, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (comparto AFAM). Ciò assume rilevanza dirimente al fine della presente controversia, in quanto il riconoscimento del valore 'abilitante' del diploma conseguito dai ricorrenti è da intendersi come titolo che abilita all'insegnamento, salvo l'espletamento e il superamento di un concorso per l'accesso definitivo nei ruoli dello Stato. Così come per il diploma magistrale acquisito entro l'anno scolastico 2001/2002, il diploma di*



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore di Giacomo 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

conservatorio conseguito secondo il previgente ordinamento, cui è attribuita ex lege (cfr disposizioni di legge sopra riportate) l'idoneità all'esercizio della professione di docente, consente di insegnare come supplente e, allo stesso tempo, di partecipare ai concorsi indetti per la stabile copertura dei posti vacanti (immissioni in ruolo), potendosi accedere al posto 'stabile' solo per concorso pubblico abilitante (abilitazione in senso proprio), come sancito dalla legge per tutto il personale scolastico pubblico (art. 399 d.lgs 297/1994). Solo per completezza argomentativa, va segnalato che la normativa europea e segnatamente la direttiva 2005/36/ CE, recepita da d.lgs 206/2007, rimette agli Stati membri la facoltà di subordinare l'esercizio di una determinata professione al possesso di specifiche qualifiche professionali. In definitiva a parità di valore abilitante al fine dell'insegnamento con contratto a tempo determinato e per la partecipazione ai concorsi per cui è richiesto il titolo di studio abilitante, non vi è ragione per escludere dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto i ricorrenti che, da quanto risulta agli atti, hanno conseguito il diploma al conservatorio secondo il vecchio ordinamento e il diploma di scuola secondaria superiore e pertanto alla luce del quadro normativo di riferimento, in sintesi ripercorso, sono titolari di un titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento.", nello stesso senso vd. sempre Sentenza Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro n. 4206/2017, Giudice BONFIGLIO ADA).

1. VIOLAZIONE DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124 E DEL D.M. N. 131/2007 – VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 508/99 – VIOLAZIONE DEL D.M. 28.9.2007 N. 137 - VIOLAZIONE DELLA LEGGE 24.12.2012 N. 228 ALL'ART. 1, COMMA 102, 107 E 107 BIS – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART. 41 CARTA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO

In premessa, occorre ricordare che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il con DM 28.9.2007 n. 137:

- all'art. 1 ^[1]_[SEP] rubricato "ISTITUZIONE DEI CORSI" ha sancito "A decorrere dall'anno accademico 2007-2008, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Musicali Pareggiati i corsi ordinamentali di Didattica della Musica, i corsi modificati ai sensi del D.M. n. 109/04, nonchè i corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati dal Ministero, sono ridefiniti nei corsi accademici biennali di secondo livello [...].
- all'art. 4 rubricato "TITOLO RILASCIATO" ha previsto "Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore di Giacomo 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

all'insegnamento rispettivamente dell'educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola"

La legge 24.12.2012 n. 228., all'art. 1 comma 102 ha previsto:

“Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (tra cui i conservatori di musica trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del medesimo articolo n.d.e.), sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 6 luglio 2007 (ossia ai corsi di laurea triennale nel settore artistico n.d.e)”.

Al successivo comma 107 ha, altresì, precisato, per quanto interessa ai fini della presente controversia: *“I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello (...)”*.

Il comma 107-bis¹ ha previsto, infine, che: *“Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2021”*.

La successione normativa in parola è scaturita quale corollario indefettibile del procrastinarsi del regime transitorio di cui all'art. 4 della legge 508/99. In altri termini la riforma AFAM è stata attuata, e solo in parte, con un ritardo tale per cui il vecchio ordinamento (con i relativi diplomi) è stato giocoforza protratto nel tempo.

Effetto naturale del quadro normativo delineato è che il diploma AFAM, conseguito secondo il vecchio ordinamento, corredato da diploma di scuola superiore di secondo grado, essendo equiparato ai diplomi accademici di secondo livello fino al 2021, è titolo abilitante all'insegnamento in base all'art 4 del D.M. 137/2007.

Non può revocarsi in dubbio che il DM del 2007 valuta, **quale titolo abilitante**, la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento di diploma accademico di II livello, cui, in virtù



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore di Giacomo 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

della legge 228/2012 (art. 1, comma 107, cit.), come si è visto, è stato equiparato il conseguimento del diploma vecchio ordinamento congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

In conclusione parte ricorrente ha buon diritto di procedere con il presente strumento cautelare.

2) Sul *periculum in mora*.

I docenti precari senza abilitazione, inseriti nella terza fascia delle graduatorie d' istituto, ricorrono, con procedura di urgenza, per il riconoscimento del valore abilitante del diploma AFAM vecchio ordinamento ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e della partecipazione al concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16 febbraio 2018 diretto all' accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria (allegato 1).

In data 16 febbraio 2018 è stato pubblicato in G.U. il bando di concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente abilitato delle scuole secondarie di primo o di secondo grado.

Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali i candidati in **possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento** in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado. I suddetti titoli devono essere stati conseguiti entro il 31 maggio 2017.

Per partecipare al concorso i docenti dovranno presentare domanda dal 20 febbraio al 22 marzo 2018.

La presente procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica, senza alcuna selezione. Per la valutazione della prova orale, che non prevede un punteggio minimo, e dei titoli, la commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti.

La Commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito. Tale graduatoria comprende tutti coloro che, avendo proposto istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova orale. I candidati sono inseriti nella predetta graduatoria sulla base del punteggio dei titoli posseduti e della valutazione della prova orale.

I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente e nei limiti dei posti disponibili ad un percorso di formazione, di durata annuale, finalizzato a verificare la



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore di Giacomo 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

padronanza degli standard professionali. Superato positivamente il suddetto tirocinio il docente potrà stipulare un contratto a tempo indeterminato.

Alla luce di quanto sopra esposto è evidente l'urgenza di ottenere un pronunciamento in merito alla valenza abilitante del titolo Afam ai fini dell'adesione alla procedura concorsuale semplificata.

L'art. 3 comma 1 del suddetto bando di concorso prevede quale requisito di ammissione il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso conseguito entro il 31 maggio 2017.

A riguardo, in virtù del riconoscimento del titolo Afam quale abilitante, i docenti risultano quindi già abilitati alla data del 31 maggio 2017, in quanto il riconoscimento della valenza abilitante del titolo Afam deve essere retrodatata dal momento del conseguimento.

Va, pertanto, accertato e dichiarato che i ricorrenti, in quanto in possesso di diploma Afam, congiuntamente al diploma di scuola secondaria superiore, sono titolari di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante, dalla data di conseguimento di detti titoli, e che pertanto gli stessi hanno diritto ad essere inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto, ciascun per quanto spettante sulla base della propria condizione soggettiva.

Il diritto sussisteva già al momento del conseguimento del titolo AFAM presso i conservatori di musica congiuntamente alla maturità (vedi sentenza n. 491/2017 – Tribunale di Avellino).

Sulla base di tali circostanze gli scriventi legali si sono determinati a richiedere un provvedimento d'urgenza al fine di riconoscere il valore abilitante dei diplomi AFAM vecchio ordinamento in possesso del ricorrente, prima dell'inizio della selezione concorsuale, poter tutelare i propri interessi ad accedere ad una procedura diretta al riconoscimento del ruolo da conseguenze pregiudizievoli ed irreparabili.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il docente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale civile di NAPOLI , Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis c.p.c., Voglia *contrariis reiectis*:

- riconoscere il valore formativo/abilitante del diploma A.F.A.M. vecchio ordinamento dal momento del conseguimento;



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore di Giacomo 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

- consentire al docente ricorrente, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 353/2014, l'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto, avendo lo stesso ottenuto il riconoscimento del titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto. Al suddetto insegnante, all'atto del conseguimento dell'abilitazione, deve immediatamente essere garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori.

Salvis iuribus

Si versano in atti i seguenti documenti:

- allegato 1, bando di concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (GU n.14 del 16-02-2018);
- allegato 2, diploma accademico, rilasciato al ricorrente da una delle istituzioni di alta cultura rientrate nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e il diploma di maturità;
- allegato 3, ultimo contratto a tempo determinato e graduatorie;
- allegato 4, corrispondente al Decreto Ministeriale 374/2017;
- allegato 5, sentenza n. 335/2016 Tribunale di Pavia, sentenza n. 23320/2016 Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento, sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno, sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi, sentenza n. 57/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 58/2017 Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza 31/2017 Tribunale di Monza, sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento, sentenza n. 152/2017 Tribunale di Pavia, sentenze n. 4206/2017 - n. 4327/2017 Tribunale di Napoli e sentenza n. 558/2017 Tribunale di Catanzaro, sentenza del 09.05.2017 Tribunale di Sassari, ordinanze n. 3562/2017 e 5166/2017 TAR LAZIO, sentenza n. 266/2017 Tribunale di Como.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.

Salvis iuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato.

Castellammare di Stabia, 20.03.2018

Avv. Ciro Santonicola

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore di Giacomo 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti, giusta procura in calce all'atto introduttivo del sopraccitato ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento "*pleno iure*" **nella II fascia delle graduatorie di istituto valide, per il triennio 2017-2020**, per le classi concorsuali A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado", A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado, A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado";
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" nella II fascia delle graduatorie di istituto per le classi concorsuali A029, denominata "musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado", A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado, A-56, denominata "strumento musicale nella scuola secondaria di I grado", sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dai ricorrenti.

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile**, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per ***l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2017/2020, hanno scelto di trasferirsi nelle graduatorie dei vari Ambiti Territoriali Provinciali***, per le classi concorsuali A-29, A-30, A-56 della scuola secondaria di primo e di secondo grado valide per il triennio 2017-2020.
- **Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile** "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, **la notificazione per pubblici proclami**".

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore di Giacomo 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

di Stato 19 febbraio 1990, n. 106,”...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...”;

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti;
- già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;**
- il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche **i Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che *“l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso* (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) *giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c. autorizza i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del.....mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria”.* (Testualmente, Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del M.I.U.R. all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore di Giacomo 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

- 1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Castellammare di Stabia, 20.03.2018

Avv. Ciro Santonicola



~~Allegato n.2~~

STUDIO LEGALE
Avv. Ciro Santonicola
Via salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto..... C. U. G. I. O. M. S. I. O.
C.F. M. L. L. C. U. 88. T. O. 2. H. 7. 03. F.
nato a SALerno il 2. 12. 1988
residente in..... VIA A. SABATINI 22 BARONISSI (SA)

nomino


l'avvocato Ciro Santonicola a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.
Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avvocato Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15

12/07/2014....., li Marco S. M. S. I. O.

Firma..... C. U. G. I. O. M. S. I. O.

V. per autentica



Allegato n. 2

STUDIO LEGALE

Avv. **Ciro Santonicola**
Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto **ESPOSITO MOCERINO ROBERTO**.....

C.F. **SPSRRT78T 18G 455F**.....

nato/a a **POLLENA TROCCHIA NA** il **18/12/1978**.....

residente in **MARIGLIANO (NA) ALLA VIA VITTORIO VENETO, 68**.....

nomino

l'avvocato **Ciro Santonicola** a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avvocato **Ciro Santonicola**, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

MARIGLIANO....., li **23/05/2017**

Firma **Roberto Esposito**.....

V. per autentica

Allegato n. 2

3

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/a..... FRANCESCO ROSATO

C.F. RST Fnc 80 S 26 A783 R

nato/a a BENEVENTO il 26/11/1980

residente in..... VIA P. COLLEVACCINO, 34 - BENEVENTO

nomino

l'avvocato Ciro Santonicola a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avvocato Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

FONTANAROSA, li 23/02/2017

Firma..... Francesco Rosato

V. per autentica

Francesco Rosato

~~Autografo~~



Allegato n. 2

STUDIO LEGALE
Avv. **Ciro Santonicola**
Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/a..... **SQUARCIO NICOLINO**
C.F. **SQRNLN67R31A399G**
nato/a a **ARIANO IRPINO** il **31-10-1967**
residente in..... **ARIANO IRPINO**.....

nomino

l'avvocato **Ciro Santonicola** a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al **GIUDICE DEL LAVORO** territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avvocato **Ciro Santonicola**, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

ARIANO IRPINO, li **08-02-17**

Firma.....

Squarcio Nicolino

V. per autentica

STUDIO LEGALE

Avv. **Ciro Santonicola**

Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/a..... Domenico Virgili.....
C.F. VRB DNE 63 C 31 F 839 L.....
nato/a Napoli il 31 Marzo 1963
residente in..... Napoli Via Quintiliano 40.....


nomino

l'avvocato **Ciro Santonicola** a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.


Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avvocato **Ciro Santonicola**, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

Napoli....., li 26 Aprile 2017

Firma.....



V. per autentica



N. R.G. 6384/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione CIVILE
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott. Manuela Montuori,

visti gli atti della causa n. r.g. **6384/2018**, pendente

tra

LUCIO MIELE (C.F. MLILCU88T02H703F) con il patrocinio dell'avv. SANTONICOLA CIRO e dell'avv. elettivamente domiciliato in Via Salvatore di Giacomo n° 15. 80053 Castellammare di Stabia ITALIA presso il difensore avv. SANTONICOLA CIRO

ROBERTO MOCERINO ESPOSITO (C.F. SPSRRT78T18G795F) con il patrocinio dell'avv. SANTONICOLA CIRO e dell'avv. elettivamente domiciliato in Via Salvatore di Giacomo n° 15. 80053 Castellammare di Stabia ITALIA presso il difensore avv. SANTONICOLA CIRO

FRANCESCO ROSATO (C.F. RSTFNC80S26A783R) con il patrocinio dell'avv. SANTONICOLA CIRO e dell'avv. elettivamente domiciliato in Via Salvatore di Giacomo n° 15. 80053 Castellammare di Stabia ITALIA presso il difensore avv. SANTONICOLA CIRO

NICOLINO SQUARCIO (C.F. SQRNLN67R31A399G) con il patrocinio dell'avv. SANTONICOLA CIRO e dell'avv. elettivamente domiciliato in Via Salvatore di Giacomo n° 15. 80053 Castellammare di Stabia ITALIA presso il difensore avv. SANTONICOLA CIRO

DOMENICO VIRGILI (C.F. VRGDNC63C31F839L) con il patrocinio dell'avv. SANTONICOLA CIRO e dell'avv. elettivamente domiciliato in Via Salvatore di Giacomo n° 15. 80053 Castellammare di Stabia ITALIA presso il difensore avv. SANTONICOLA CIRO

RICORRENTE/I

e

MIUR (C.F.) **USR CAMPANIA** (C.F.) **ATP NAPOLI** (C.F.)

RESISTENTE/I

letto il ricorso EX ART. 700 CPC:

- fissa l'udienza di discussione il **06/06/2018** ore **12:00**; SI NOTIFICHINO AL CONVENUTO ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE.

Napoli li, 21.3.18

Il Giudice
dott. Manuela Montuori



N. R.G. 6384/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione CIVILE
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott. Manuela Montuori,

visti gli atti della causa n. r.g. 6384/2018, pendente

tra

LUCIO MIELE (C.F. MLILCU88T02H703F) con il patrocinio dell'avv. **SANTONICOLA CIRO** e dell'avv. elettivamente domiciliato in Via Salvatore di Giacomo n° 15. 80053 Castellammare di Stabia ITALIA presso il difensore avv. **SANTONICOLA CIRO**
ROBERTO MOCERINO ESPOSITO (C.F. SPSRRT78T18G795F) con il patrocinio dell'avv. **SANTONICOLA CIRO** e dell'avv. elettivamente domiciliato in Via Salvatore di Giacomo n° 15. 80053 Castellammare di Stabia ITALIA presso il difensore avv. **SANTONICOLA CIRO**
FRANCESCO ROSATO (C.F. RSTFNC80S26A783R) con il patrocinio dell'avv. **SANTONICOLA CIRO** e dell'avv. elettivamente domiciliato in Via Salvatore di Giacomo n° 15. 80053 Castellammare di Stabia ITALIA presso il difensore avv. **SANTONICOLA CIRO**
NICOLINO SQUARCIO (C.F. SQRNLN67R31A399G) con il patrocinio dell'avv. **SANTONICOLA CIRO** e dell'avv. elettivamente domiciliato in Via Salvatore di Giacomo n° 15. 80053 Castellammare di Stabia ITALIA presso il difensore avv. **SANTONICOLA CIRO**
DOMENICO VIRGILI (C.F. VRGDNC63C31F839L) con il patrocinio dell'avv. **SANTONICOLA CIRO** e dell'avv. elettivamente domiciliato in Via Salvatore di Giacomo n° 15. 80053 Castellammare di Stabia ITALIA presso il difensore avv. **SANTONICOLA CIRO**

RICORRENTE/I

e

MIUR (C.F.) USR CAMPANIA (C.F.) ATP NAPOLI (C.F.)

RESISTENTE/I

letto il ricorso EX ART. 700 CPC:

- fissa l'udienza di discussione il **06/06/2018** ore **12:00**; SI NOTIFICHINO AL CONVENUTO ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE.

V: si autorizza le notifiche del ricorso e del presente decreto, quanto ai condizioni menzionate, avvocati in giudizio, tenuto pubblicare del testo integrale del ricorso sul sito Napoli li, 21.3.18 INTERNET/ole non ex art 152 epe -

Il Giudice
dott. Manuela Montuori

TRIBUNALE DI NAPOLI PERVENUTO IN CANCELLERIA DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ogg: 2 MAR 2018
Il Funzionario Giudiziario/Il Cancelliere

